



Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per l'affidamento dell'incarico - ai sensi della L.R. 6 settembre 1988 n. 45 e relativo Statuto della società – per la gestione operativa delle attività in attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) “urbani” ed “extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto. Edizione 2025-2026.

TRA la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica pro tempore, _____ giusta deliberazione di Giunta regionale n. ____ del ____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Veneto Innovazione S.p.A., (di seguito denominata “Società”) con sede legale in Venezia –Mestre Via Ca' Marcello 67/D, codice fiscale 02568090274, _____ rappresentato da _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ giusta provvedimento n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- Veneto Innovazione S.p.A. istituita con legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, è una società di cui la Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione del Veneto su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di in house providing dalla normativa europea e nazionale (articolo 7 del D. Lgs. n. 36/ 2023- codice dei contratti pubblici);
- la Società risulta iscritta, a far data dal 31 ottobre 2019, nell'elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi del D. Lgs. n. 36/ 2023;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- il P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera) è stato aggiornato di recente con la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata nel B.U.R.V. n. 56 del 29 aprile 2025. Tale aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel D.E.F.R. 2025-2027 approvato con DACR n. 100 dell'11 dicembre 2024;



434c011f



- con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione;
- in tale ambito, in sinergia con lo svecchiamento del parco veicolare circolante, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.1.b dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede l'incentivazione per l'acquisto di titoli di viaggio di lunga durata per l'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo del mezzo privato;
- con deliberazione di Giunta n. 1499 del 16 dicembre 2024 l'Amministrazione regionale aveva approvato – in via sperimentale per il periodo 25 febbraio – 31 agosto 2025 – un bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani se integrati con gli urbani", riguardanti i Comuni capoluogo di provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli, poi prorogato con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 284 del 19 agosto 2025 fino al 30 settembre 2025;
- con riferimento al programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, la Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – con proprie note prot. n. 337330 del 9 luglio 2025 e, infine, n. 597549 del 30 ottobre 2025 - ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica apposito progetto per proseguire nell'iniziativa, prevedendone l'estensione anche al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- la Regione del Veneto per la realizzazione di questo nuovo progetto, considerato strategico per le politiche ambientali dell'Amministrazione, intende avvalersi della Società Veneto Innovazione S.p.A. la quale - nell'ambito delle proprie funzioni indicate dall'art. 3 lettera b) dello Statuto - prevede la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico;
- con nota del 6 ottobre 2025 prot. n. 535326 la Regione, per l'attuazione del bando, ha richiesto a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 art. 7, la presentazione di uno specifico Piano di Attività, corredato dalla relativa valutazione economica per la gestione operativa e la campagna di comunicazione all'utenza dell'iniziativa;
- con nota del _____ prot.reg. n. _____ la Società ha presentato un Piano delle attività coerente con le tempistiche progettuali rappresentate e la relativa proposta economica pari ad euro 365.000 (costituita da ___ spese invariabili e ___ spese variabili per lo svolgimento degli incarichi in parola);
- con D.G.R. del n. è stato approvato:
 - il bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto. Edizione 2025-2026;
 - lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e gli Enti di governo dei Bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale;
 - lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e la società "Infrastrutture Venete s.r.l.";
 - lo schema di convenzione tra la società Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto per la gestione operativa e la campagna di comunicazione all'utenza del bando in parola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione



434c011f



2.1. Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A. in merito alla gestione operativa del bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto. Edizione 2025-2026, mediante risorse allocate sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Trasferimenti correnti (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)" del bilancio regionale pluriennale 2025-2027.

Articolo 3 – Attività in capo alla Regione

3.1. Alla Regione competono le seguenti attività:

- a) la predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- b) la gestione e l'aggiornamento della piattaforma digitale regionale per la richiesta dei contributi, sotto forma di voucher;
- c) la stipula degli Accordi di collaborazione con gli "Enti di governo" dei Bacini territoriali ottimali e omogenei - rispettivamente di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza - quali Autorità competenti del trasporto pubblico locale per l'adozione di atti che si ritengano necessari per consentire la partecipazione delle aziende del trasporto pubblico locale, con essi convenzionati, all'iniziativa regionale oggetto del Bando, in attuazione della quale le aziende del trasporto pubblico locale applicheranno, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, uno sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale;
- d) la stipula dell'Accordo di collaborazione con la società "Infrastrutture Venere s.r.l." – quale unico titolare delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale per l'adozione di atti che si ritengano necessari per consentire la partecipazione dell'azienda concessionaria, con essa convenzionata, all'iniziativa regionale oggetto del Bando, in attuazione della quale l'azienda medesima applicherà, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, uno sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale;
- e) la validazione, avvalendosi della piattaforma informatica regionale, delle rendicontazioni degli sconti applicati dalle aziende di trasporto pubblico locale e dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;
- f) la successiva determinazione degli importi da corrispondere trimestralmente alle aziende di trasporto pubblico locale e all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale a titolo di ristoro degli sconti praticati a seguito della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale;
- g) l'adozione degli atti necessari per impartire alla Società l'indicazione di erogare i rimborsi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale;
- h) il trasferimento delle risorse finanziarie alla Società secondo le modalità stabilite dall'art. 5;
- i) la vigilanza sulla gestione delle attività affidate alla Società secondo quanto stabilito dall'art. 8;
- j) il raccordo con la Società in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
- k) eventuale revoca dei contributi riconosciuti agli utenti beneficiari del voucher regionale;
- l) gestione del contenzioso.



434c011f



Articolo 4 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A. (gestione operativa)

4.1. La Società assume l'incarico di svolgere la gestione operativa delle seguenti attività:

- a) fornire assistenza all'utenza - con servizio di informazione telefonica e mail - in relazione all'iniziativa regionale oggetto del bando;
- b) erogare trimestralmente alle aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale e locale gli importi corrispondenti agli sconti praticati agli utenti a seguito di rendiconti presentati dalle aziende avvalendosi della piattaforma informatica regionale, previa validazione effettuata dell'Amministrazione regionale mediante adozione di apposito decreto. L'erogazione alle aziende dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale;
- c) produrre alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il 30.06.2026, un report intermedio delle attività afferenti al bando e oggetto della convenzione alla data del 31.05.2026, al fine della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da parte della Regione;
- d) assicurare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso agli atti afferenti al bando;
- e) assicurare il supporto all'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi riconosciuti agli utenti beneficiari del voucher regionale;
- f) produrre alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il 31.12.2026, la relazione finale dell'attività svolta completa dei dati e della documentazione richiesta dal Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, per la rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da parte della Regione, consistente in:
 - documentazione economico-finanziaria e contabile relativa all'attività di comunicazione e implementazione del flusso dati,
 - documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti gli avvenuti pagamenti alle aziende di trasporto interessate dalla misura (atti di liquidazione, mandati, quietanze),
 - elenco delle aziende di trasporto interessate dalla misura, con associati l'intervento finanziato e il contributo liquidato.

Per intervento finanziato si intende: elenco anonimizzato dei beneficiari, tipologia di abbonamento acquistato, data di acquisto, contributo concesso, dati relativi al veicolo posseduto desunti dalla piattaforma regionale (targa, alimentazione e classe ambientale del veicolo e chilometri medi percorsi giornalmente) e conseguente beneficio ambientale arrecato dalla misura;

- g) effettuare eventuali controlli anche con l'ausilio di organismi regionali;
- h) fornire supporto alla struttura regionale nella gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate;
- i) esperire, ai sensi del DPR n. 445/2000, la verifica ex post di veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte su un campione pari ad almeno il 5 % dei beneficiari che hanno ricevuto il contributo.

4.2 Per lo svolgimento delle attività elencate nel presente articolo, la Regione consente l'accesso alla piattaforma digitale regionale.

4.3. La Regione e la Società garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.



434c011f



4.4. La responsabilità dell'attuazione delle attività individuate nel presente articolo e il rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 9 rimangono in capo alla società Veneto Innovazione S.p.A. che viene identificata quale unico interlocutore con la Regione.

4.5. La Società si impegna ad adeguarsi alle eventuali modifiche delle tempistiche inerenti allo sviluppo della progettualità dell'iniziativa.

Articolo 5 – Attività in capo a Veneto Innovazione S.p.A. (collegamento delle piattaforme e campagna di comunicazione)

5.1 La Società assume l'incarico di assicurare l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti ed agli sconti applicati, mediante il collegamento con la piattaforma digitale regionale delle piattaforme di vendita delle aziende del trasporto pubblico locale non ancora collegate e dell'azienda del trasporto ferroviario regionale e locale, nonché assicurare l'implementazione delle funzionalità connesse al vincolo temporale di decorrenza dell'abbonamento.

5.2 La Società assume l'incarico di attivare entro l'avvio della misura, una campagna di comunicazione, consistente nella realizzazione di materiale e sua diffusione a mezzo quotidiani locali cartacei, radio, pubblicità esterna sui bus circolanti, pubblicità interna sui treni circolanti e pubblicità nelle stazioni ferroviarie principali, assicurando adeguata copertura del territorio interessato dalla misura. Il materiale, in continuità ed aggiornamento della campagna attivata nella fase sperimentale, dovrà essere realizzato in coordinamento con la struttura regionale.

La diffusione dovrà avvenire:

- su quotidiani locali cartacei, attraverso le emittenti radiofoniche locali del Veneto, sui treni regionali e sui mezzi pubblici delle aziende del trasporto pubblico locale del Veneto circolanti nei sette Comuni capoluogo di Provincia (va inoltre verificata, presso gli enti concedenti, la possibilità di fruizione di spazi gratuiti destinati alla comunicazione istituzionale);

- sugli eventuali spazi non commerciali messi a disposizione gratuitamente dalle aziende di trasporto e/o dai Comuni (es. totem digitali, circuiti video/LCD su TVM-Ticket Vending Machine);

- sui circuiti video all'interno delle stazioni ferroviarie dei comuni capoluoghi di provincia e sui circuiti video all'interno dei treni regionali di Trenitalia S.p.A. che percorrano le tratte con origine o destinazione i comuni capoluoghi di provincia. Durata indicativa della campagna 28 gg.;

- va inoltre verificata, presso gli enti concedenti o presso le aziende di trasporto, la possibilità di fruizione di spazi gratuiti destinati alla comunicazione istituzionale.

5.3 La Società dovrà produrre alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in relazione alle attività di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 e al fine della successiva trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da parte della Regione:

a) entro il 30.06.2026, un report intermedio delle attività svolte,

b) entro il 31.12.2026 la relazione finale delle attività svolte.

La Società dovrà produrre, unitamente alla relazione finale, copia della documentazione anche fiscale comprovante l'effettiva attività svolta.

Articolo 6 - Trasferimento delle risorse finanziarie per l'erogazione dei contributi

6.1 La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dispone l'impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. delle somme necessarie per la dotazione finanziaria del Bando regionale, per l'importo complessivo massimo di € 5.000.000,00 al netto degli oneri dovuti alla Società medesima, la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 105120 "Azioni per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano –



434c011f



Trasferimenti correnti (art. 30, c 14-Ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, n. 412)” del bilancio regionale pluriennale 2025-2027.

6.2 La somma di cui sopra sarà trasferita alla Società con le seguenti modalità:

- il 30% dell’importo complessivo, alla stipula della presente convenzione e alla comunicazione di avvio delle attività;

- il restante 70% a seguito dell’approvazione trimestrale, con atto del Direttore della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica, degli importi spettanti dall’azienda di trasporto pubblico locale e regionale, compreso ferroviario, in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali e comunque non oltre il 31/12/2026.

6.3 A conclusione delle attività di cui agli artt. 4 e 9, qualora dalla rendicontazione trasmessa dalla Società risultasse che gli importi corrisposti alle aziende del trasporto pubblico locale fossero inferiori alla somma liquidata dalla Regione ai sensi del precedente punto 6.2, la differenza dovrà essere riaccredita alla Regione.

Articolo 7 - Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle attività di collegamento piattaforme e comunicazione dell’iniziativa

7.1 La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dispone l’impegno di spesa a favore di Veneto Innovazione delle somme necessarie per l’attività di collegamento delle piattaforme di vendita delle aziende del trasporto pubblico locale con la piattaforma digitale regionale e di comunicazione del Bando regionale, per l’importo complessivo di € 540.000,00 la cui spesa trova copertura sul capitolo n. 104579 denominato “Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)” del bilancio regionale esercizio finanziario 2025 - 2027.

7.2 La somma di cui sopra sarà trasferita alla Società con le seguenti modalità:

- il 30% dell’importo complessivo, alla stipula della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività;

- il 70% successivamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 5.3 lettera a) e comunque non oltre il 31.07.2026.

Articolo 8 – Durata della convenzione

8.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e ha durata fino al 31 gennaio 2027, termine entro il quale si ritiene siano stati completati i pagamenti alle aziende di trasporto, prodotta alla Regione tutta la documentazione atta a procedere con la rendicontazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ed esperiti i controlli di cui al punto 4.1 lettera i), salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica. È fatta salva la conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.

Articolo 9 – Responsabilità ed obblighi

9.1 La Società si impegna a:

a) svolgere correttamente le attività affidate e oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;

b) garantire l’accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;

c) custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;



434c011f



d) riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati;

e) produrre alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, una relazione entro il 30.06.2025 dell'attività svolta al fine del monitoraggio previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

f) predisporre la documentazione prevista dal Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, nelle varie fasi progettuali fino alla rendicontazione a saldo.

9.2 La Regione si impegna a fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 10 – Attività di vigilanza

10.1 La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica vigila sull'attività della Società, allo scopo di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate, sia la corretta attuazione dell'attività di comunicazione nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 11 – Corrispettivo e modalità di pagamento

11.1 Per le attività di cui agli articoli 4 e 5, la Regione riconosce alla Società il corrispettivo di € 125.000,00 comprensivo di ogni onere a titolo di compenso finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione la cui copertura finanziaria è garantita dalle risorse allocate 104579 denominato "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano – acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, D.L. 30/04/2019, n. 34 – D.M. 28/12/2020, N. 412)" del bilancio regionale esercizio finanziario

11.2 Il corrispettivo sarà liquidato in tre tranches:

- la prima, pari al 30% dell'importo complessivo, alla sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività, su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;

- la seconda, pari al 30% dell'importo complessivo, successivamente alla trasmissione del report delle attività svolte e dei correlati risultati raggiunti di cui agli articoli 4.1 lettera c) e 5.3 lettera a), su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto, comprensivo di IVA 22% split payment;

- la terza, a conclusione delle attività, su presentazione di regolare fattura per l'importo riconosciuto comprensivo di IVA 22% split payment e di un report finale esplicativo delle singole attività svolte e dei correlati risultati raggiunti di cui agli articoli 4.1 lettera f) e 5.3 lettera b). Quest'ultima potrà essere suscettibile di riduzione in proporzione delle eventuali minori spese sostenute, anche in relazione all'effettiva adesione dei cittadini all'iniziativa.

Articolo 12 – Inadempimento e risoluzione espressa

12.1 In caso di gravi inadempienze della Società o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che Veneto Innovazione S.p.A. nulla possa vantare.

12.2 È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

12.3 Le cause di forza maggiore sollevano la Società da qualsiasi responsabilità purché la Società ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Società nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato



434c011f



trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 13 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

13.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

13.2 Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

13.3 Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 14 - Ruoli delle parti in ordine al trattamento dei dati personali

14.1 Nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione la Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, che verranno trattati e comunicati esclusivamente per le finalità indicate nell'articolo 10 del Bando, la gestione operativa del quale è affidata alla società Veneto Innovazione S.p.A. in virtù della presente convenzione.

14.2 La Società, ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del Regolamento UE 2016/976 (GDPR), assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 4 della presente Convenzione con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

Eventuali sub responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati da Veneto Innovazione S.p.A.

14.3 Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR. Il responsabile si impegna altresì a custodire, in particolare, i documenti contenenti eventuali dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate. Il Responsabile si impegna altresì a:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
- non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi dalla presente Convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;
- tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
- non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- di prevedere, nel caso di ricorso a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, che su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che intercorrono tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR;



434c011f



- di conservare nei confronti del titolare del trattamento, qualora l'altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile

- informare il Direttore della Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione allo stesso Direttore di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;

- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

14.4 Il trattamento avrà durata pari alla durata della Convenzione tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

14.5 All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dei soggetti richiedenti alla Regione Veneto, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi

15.1 Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.:

a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16 – Disposizioni generali

16.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

16.2 Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nella D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018.

Articolo 17 – Controversie

17.1 Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dalla Società, il terzo con funzione di Presidente, designato di



434c011f



comune accordo tra Regione e Società o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

17.2 Nel caso di mancata composizione bonaria della controversia, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 18 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

18.1 La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

18.2 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

18.3 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico della Società, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia).

Articolo 19 – Comunicazioni

19.1 Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia pec: ambiente@pec.regione.veneto.it;

- per Veneto Innovazione S.p.A. - Via Ca' Marcello 67/D - Cap 30172 Mestre-Venezia
Pec: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Innovazione S.p.A.

Il Direttore della Direzione Ambiente e

L'Amministratore Unico

Transizione Ecologica

.....

.....



434c011f

